

ALTRO CHE SCARTO; L'OPERA È AUTENTICA DI FONTANA (ANCHE SE NON INSERITA NEL CATALOGO)

di Gilberto Cavagna di Gualdana



sinora note e catalogate a cura della stessa Fondazione”, ma pur sempre realizzata dal maestro – circostanza che la Fondazione stessa per altro riconosceva, con il caveat che fosse stata poi scartata – e senza alcuna riprova di un ripensamento contestualizzato e basato su circostanze fattuali certe. Con la conseguenza che, per il Tribunale, l’opera dovesse essere considerata come autentica di Fontana.

Nonostante l’accertamento della autenticità dell’opera e della sua attribuzione al maestro, la Corte ha rigettato invece la richiesta di inserire l’opera nel catalogo ufficiale gestito e curato dalla Fondazione rilevando come *“La Fondazione svolge un’attività di verifica della autenticità delle opere di Lucio Fontana su richiesta dei proprietari e ne certifica l’autenticità secondo il proprio insindacabile giudizio. Tale libertà di opinione è pacificamente incoercibile”*. Senza alcun taglio che tenga.

Contro la sentenza le parti possono ricorrere in appello.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, ha riconosciuto come autentico un quadro di Lucio Fontana (ad olio con squarcio e graffiti, di dimensioni 55 x 46 cm) che la Fondazione del grande maestro aveva invece qualificato come un dipinto del maestro irrimediabilmente compromesso da un incidente (l’attaccamento del telaio direttamente al colore) e *“perciò da essere scartato dall’artista”* (sentenza n. 6542/2018 del 11 giugno 2018).

Secondo la Fondazione, infatti, il dipinto avrebbe costituito un’opera non rispondente alla volontà creativa dell’artista e, a riprova di tale circostanza, rilevava che il quadro era privo di firma e data, a differenza delle altre opere originali di Fontana che recano sempre tali elementi.

Il Tribunale non ha accolto la tesi della Fondazione Lucio Fontana rilevando come, da un lato, le analisi scientifiche disposte sull’opera hanno smentito la valutazione della Fondazione in ordine al verificarsi dell’incidente (comprovando come il telaio fosse stato attaccato al colore quando questo era ancora fresco e non in un secondo momento) e, dall’altro, non vi fosse alcuna prova di un *“iato insuperabile tra la creazione come voluta dal maestro”* e l’opera oggetto di causa, non rilevando in tal senso che l’opera fosse firmata e/o datata.

In mancanza di qualsiasi *“evidenza, neppure embrionale, della presunta accidentalità del risultato creativo finale”*, i giudici hanno quindi ritenuto che *“il quadro oggetto di causa sarebbe a tutti gli effetti un’opera isolata per stile realizzativo, del tutto atipica e neanche eccentrica rispetto alla rimanente produzione artistica di Lucio Fontana, e in particolare, rispetto ad altre creazioni pittoriche simili o affini*